



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**
ai sensi dell'art. 14, comma 2, DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 80 del 17/12/2015

INDICE

Art. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2	FINALITA'
Art. 3	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
Art. 4	DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA
Art. 5	NUCLEO FAMILIARE
Art. 6	INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Art. 7	INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
Art. 8	SCALA DI EQUIVALENZA
Art. 9	TIPOLOGIE DI ISEE
Art. 10	CONTROLLI
Art. 11	TRATTAMENTO DATI
Art. 12	REVISIONE DEI CRITERI INDIVIDUATI
Art. 13	DEROGHE
Art. 14	NORME FINALI
Art. 15	RICOGNIZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
(art. 2 del decreto 159/2013)**

Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Il presente Regolamento costituisce lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Terralba, riconducibili alle tipologie sotto indicate:

- a) servizi e prestazioni socio/assistenziali (es. contributi economici, pasti caldi a domicilio, erogazione di beni alimentari, assistenza domiciliare, etc.);
- b) servizi e prestazioni socio/sanitarie (es. contributi per la compartecipazione al costo delle rette di inserimento di utenti disabili e/o non autosufficienti in apposite strutture sociali, quali residenze sanitarie assistite, comunità protette, comunità alloggio, centri diurni disabili, etc.);
- c) servizi socio/educativi e altro (es. nidi d'infanzia, scuola materna, fornitura di libri di testo, contributi spese scolastiche, contributi spese viaggio studenti, etc.).

Le prestazioni e i servizi possono essere erogati su presentazione di apposita domanda presso lo sportello o presso il servizio sociale comunale: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno, salvo per le prestazioni per le quali è previsto apposito bando di partecipazione dagli enti preposti. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre che alla presenza dei requisiti previsti, anche alla disponibilità di fondi.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

La Giunta comunale con proprio atto individua i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere il beneficio e i livelli ISEE per l'accesso e/o la graduazione delle tariffe per l'utente, nonché, in riferimento alla tipologia dei servizi del Comune, i criteri e le varie soglie ISEE per l'accesso e/o la compartecipazione al costo dei servizi.

In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6,7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 -, il Comune può definire per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo.

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.

ART. 2 - FINALITA'

La finalità del presente regolamento è quella di assicurare ai cittadini residenti e a tutti quelli indicati dalla normativa vigente il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, l'accesso ai servizi integrativi scolastici, nel rispetto degli equilibri di bilancio

programmati, a salvaguardia del necessario equilibrio tra gli oneri dei servizi a carico dell'utenza e la fiscalità generale.

Le prestazioni, i servizi e gli interventi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali prestazioni, servizi e interventi verranno realizzati secondo l'ordine delle priorità dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Le agevolazioni previste nel Regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.

ART. 3 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

(art. 2 del decreto 159/2013)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE), definito sulla base dei redditi, delle spese e franchigie previste dalla normativa, combinato con il 20% dell'Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale (ISP), ed il parametro della scala di equivalenza, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + (\text{ISP} \times 0,2)}{\text{P}}$$

ISEE = Indicatore della scala di equivalenza

P = Parametro della scala di equivalenza (così come indicato al successivo art. 8)

ISE = Indicatore della situazione economica

ISR = Indicatore della situazione reddituale

ISP = indicatore della situazione patrimoniale

ART. 4 - DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA

(art. 10, 11 e 12 del decreto 159/2013)

Ogni cittadino che intende avvalersi delle prestazioni indicate nell'articolo 1 del presente regolamento, presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

Ogni cittadino può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione unica sostitutiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare. L'ente erogatore può richiedere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata in caso di accertamento delle variazioni del nucleo familiare.

In caso di presentazione di una nuova DSU di variazione, gli effetti del nuovo Indicatore decorrono a partire dal mese successivo in caso di agevolazione tariffaria, e dalla data di presentazione in caso di concessione di prestazioni e/o benefici.

Il Cittadino può presentare la dichiarazione unica sostitutiva presso i Centri di Assistenza Fiscale abilitati o direttamente all'INPS, in via telematica.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto-dichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

I soggetti incaricati della ricezione della DSU trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.

Entro 10 giorni lavorativi, sulla base dei dati auto-dichiarati e di quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate o presenti nei propri archivi l'INPS rende disponibile l'ISEE. Nel caso eccezionale in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito modulo integrativo per auto-dichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare al servizio comunale la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE, fino a tale data la prestazione non potrà comunque essere erogata o concessa.

La DSU ha carattere modulare, in quanto non è identica per tutte le situazioni, e si compone di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, qualora si rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minorenni, prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
- e) moduli integrativi, nel caso di integrazione e/o rettifica dei dati non auto-dichiarati, rilevati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o dall'INPS, o della mancata ricezione, trascorsi 15 giorni, della attestazione riportante l'ISEE.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso in cui i dati auto-certificati non siano variati rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

La DSU è conservata dagli uffici ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di legge.

ART. 5 – NUCLEO FAMILIARE (art. 3 decreto 159/2013)

Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, come indicato nell'art. 3 DPCM 159/2013.

Ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. L'attestazione ISEE può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo di comunicarlo ai Servizi che erogano la prestazione e di presentare un nuovo ISEE basato sulla composizione del nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione.

Se dalla mancata comunicazione di tale variazione derivano improprie prestazioni agevolate, in quanto erogate sulla base di dati non aggiornati, esse sono considerate indebitamente percepite.

Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.

Considerato che la normativa prevede la durata della DSU con scadenza 15 gennaio, le prestazioni connesse ai Servizi scolastici già richieste proseguiranno sino alla loro scadenza naturale, anche se successiva a tale data.

**ART. 6 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
(art. 4 decreto 159/2013)**

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare come stabilito nell'art. 4 del DPCM 159/2013.

Ogni componente del nucleo familiare dovrà autodichiarare i dati di cui all'art. 10 commi 7 e 8 del DPCM 159/2013, mentre le informazioni già presenti nell'Anagrafe Tributaria sono direttamente trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS.

**ART. 7 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(art. 5 decreto 159/2013)**

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie come stabilito dall'art. 5 del DPCM 159/2013. L'indicatore della situazione patrimoniale così calcolato viene valorizzato al 20%.

ART. 8 - SCALA DI EQUIVALENZA

La scala di equivalenza è il parametro rappresentativo del nucleo familiare, a cui rapportare l'Indicatore della situazione economica.

I parametri della scala di equivalenza sono stabiliti dall'allegato 1 del DPCM 159/2013 e vengono di seguito riportati:

Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni

in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

ART. 9 - TIPOLOGIE DI ISEE

Rispetto ad alcune tipologie di prestazioni di competenza comunale la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013.

Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:

- a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE Sociosanitario;
- b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE Minorenni;
- c) diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa - ISEE Corrente.

Dettaglio delle diverse tipologie:

A) ISEE Sociosanitario (art 6 DPCM 159/2013)

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'ISEE è calcolato nelle modalità dell'art 7 dello stesso decreto.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente a ciclo continuativo (ad esempio l'inserimento dell'utente in struttura protetta) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

B) ISEE Minorenni (art. 7 del decreto 159/2013)

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione anche la condizione del genitore non coniugato e non convivente col minore. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolato sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del decreto 159/2013.

C) ISEE CORRENTE (art. 9 del decreto 159/2013)

In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013.

In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione e mantiene la sua validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

ART. 10 - CONTROLLI

Le D.S.U. per il calcolo dell'ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo - ai sensi degli artt. 71 e seguenti del DPR 445/2000 e dell'art. 11 comma 6 DPCM ISEE - secondo criteri predeterminati e improntati ad imparzialità e trasparenza. Il Comune esegue i controlli di sua competenza anche con la richiesta di informazioni analitiche al sistema informativo dell'INPS.

I singoli servizi comunali, secondo il criterio di competenza per materia, eseguono i controlli sui dati e informazioni che il richiedente la prestazione sociale agevolata dichiara nella DSU, provvedendo ad ogni adempimento conseguente al riscontro della non veridicità dei dati dichiarati.

In particolare, le attività di controllo vengono svolte secondo le seguenti modalità:

- a) controlli a campione, tenendo conto della quantità dei procedimenti, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo;
- b) i controlli devono essere effettuati su un campione non inferiore al 20% delle domande, per le prime 100 domande ammesse; su un campione non inferiore al 10% per le domande eccedenti le prime 100.
- c) il controllo dei dati anagrafici avviene mediante riscontro con i dati della banca dati comunale; i dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante confronto con la banca dati tributaria (programma Punto Fisco), banca dati del catasto ed, eventualmente, banca dati INPS, CSL, Pubblico Registro Automobilistico, banca dati dei contributi e/sussidi erogati da Regione, Provincia o Comune; altre banche dati;
- d) potrà essere richiesta una verifica alla Polizia Municipale, qualora si individuino difformità e inattendibilità che richiedono un controllo mirato e/o sul posto e l'acquisizione di ulteriori dati;
- e) i controlli potranno essere effettuati anche a mezzo della guardia di finanza, mediante stipula di apposti protocolli d'intesa.

In fase istruttoria, l'Amministrazione Comunale potrà offrire una consulenza preventiva e richiedere idonea documentazione al fine di evitare inesattezze o errori materiali.

In caso di riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità sulle dichiarazioni rilasciate e sui dati autodichiarati sono previste le seguenti conseguenze:

penali: in quanto ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di tali atti nei casi previsti dal citato DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Qualora emerga un fatto configurabile come reato sussiste pertanto l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica.

Amministrative: in quanto qualora si accertino elementi di non veridicità l'Amministrazione è tenuta a non concedere il beneficio se l'accertamento è effettuato prima della concessione dello stesso ovvero a far decadere il beneficio dal momento di presentazione della richiesta nel caso in cui il medesimo sia già stato concesso. In tale caso è necessario avviare il procedimento per il recupero delle somme indebitamente ricevute o non versate, nonché per il pagamento della relativa sanzione amministrativa.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini del controllo formale, l'Amministrazione Comunale può effettuare l'interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate.

L'Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

ART. 12 – REVISIONE DEI CRITERI INDIVIDUATI

I criteri riportati nel presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerarsi suscettibili di successive modifiche e/o integrazioni. Risulta infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo provvedimento produrrà, sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, saranno possibili eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.

ART. 13 – DEROGHE

Qualora la situazione economica del richiedente risultante dall'ISEE sia tale da escludere l'erogazione di prestazioni sociali ovvero l'esonero dall'obbligo di contribuzione al loro costo e tuttavia siano presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, quest'ultima ovvero l'esonero totale o parziale dalla contribuzione potranno avvenire, in deroga alle condizioni economiche risultanti dall'ISEE, con provvedimento motivato adottato sulla base di una relazione professionale predisposta dal Servizio Sociale Comunale.

ART. 14 - NORME FINALI

Per quanto espressamente non indicato ai fini I.S.E.E. nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, nonché alle eventuali modifiche legislative che si intendono fin d'ora integralmente recepite.

A partire dalla data del 1° gennaio 2016, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dell'Ente dovrà essere richiesto l'ISEE rilasciato secondo le modalità del decreto n. 159 del 5 dicembre 2013 e dei regolamenti attuativi di cui al decreto 7 novembre 2014.

ART. 15 – RICOGNIZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regionale 23 dicembre 2005, n° 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali).